



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
 LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**
 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE
 PUBBLICA E DEL PERSONALE
 Servizio I - Attività di indirizzo giuridico
 ed Affari del Personale
 Viale Regione Siciliana, 2194 - 90135 PALERMO
 Tel. 091.7073729 - telefax 091.7073470
 e-mail: servizio1.fp@regione.sicilia.it

RISPOSTA A NOTA _____

DEL _____

Prot. n. 29645

PALERMO 03 MAR. 2015

OGGETTO: Parere Aran Sicilia prot. n.125 del 16/02/2015: C.C.R.L. del personale del comparto non dirigenziale – art. 37 – Indennità di turnazione.

Trasmessa per PEC

Alla Segreteria Generale

Ai Dipartimenti Regionali

Agli Uffici Speciali

All'Area Affari Generali
 del Dipartimento Funzione Pubblica e del Personale

Al Servizio 2 – Attività di indirizzo della Gestione
 Economica del Personale del
 Dipartimento Funzione Pubblica e del Personale

Ai Servizi dal 9 al 20 di Gestione Giuridica ed
 Economica del Personale del
 Dipartimento Funzione Pubblica e del Personale

Al Servizio di Gestione Giuridica del Personale
 del Comando Corpo Forestale

Al Servizio di Gestione Economica del Personale
 del Comando Corpo Forestale

Agli Uffici alle Dirette Dipendenze
 dell'On.le Presidente della Regione Siciliana

e p.c Agli Uffici di diretta collaborazione
 dell'On.le Presidente della Regione Siciliana

All'Assessore Regionale alle Autonomie Locali e
 alla Funzione Pubblica

Agli Uffici di Diretta Collaborazione
 degli Assessori Regionali

Al Fondo Pensioni Sicilia

LORO SEDE

L'Aran Sicilia a seguito del quesito posto dal Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, ha reso parere in merito all'interpretazione dell'art.37 del C.C.R.L. del personale del comparto non dirigenziale, e precisamente se in assenza di criteri concordati in contrattazione decentrata integrativa su livelli minimi di presenza in servizio, sia legittimo liquidare l'indennità fissa di turnazione a dipendenti che per giustificati motivi si sono assentati anche per lunghi periodi di tempo, sottolineando che detta indennità disciplinata dal contratto collettivo nazionale prevederebbe la corresponsione "per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno", mentre quella prevista dal contratto collettivo regionale all'art.37 spetterebbe "per la partecipazione a turno antimeridiano e pomeridiano".

A riguardo l'Aran ha ritenuto che dal quadro normativo di riferimento si trae che il riconoscimento dell'indennità di turnazione è legato alla circostanza che si tratti di personale in turno, definito dalla lettera A) del comma 2 dell'art.37 del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale in base al quale "si considera in turno il personale che si avvicenda, con criteri a livello decentrato attraverso la contrattazione collettiva decentrata integrativa con le OO.SS. di cui all'art.4, comma 4 lettera A, in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio"; la finalità è quella di remunerare il disagio connesso a una specifica modalità temporale di svolgimento della prestazione lavorativa che deve essere caratterizzata, per originare il diritto alla percezione dell'indennità, dall'effettuazione di turni di lavoro in modo ciclico, con conseguenza che **l'indennità fissa mensile pari a € 95,00**, prevista dal comma 3 del sopra citato art.37, spettante al personale turnista per la partecipazione a turno diurno antimeridiano e pomeridiano, in considerazione della gravosità dell'articolazione del lavoro in turni, previa contrattazione decentrata integrativa, **non possa comunque essere disgiunta dall'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.**

A riguardo l'Aran ritiene opportuno che in sede di contrattazione decentrata integrativa, si individuino il periodo minimo di servizio da effettuare in turnazione nell'arco di un mese per legittimare la liquidazione della prescritta indennità, e propone che il suddetto periodo affinché si possa ritenere congruo, venga fissato in misura non inferiore ai due terzi dei turni previsti nel mese. L'Aran evidenzia, comunque, che tale suggerimento non è vincolante, per cui l'Amministrazione potrà determinarsi diversamente, ferma restando l'esigenza che la disciplina adottata impedisca condotte e comportamenti che possano arrecare pregiudizio all'Amministrazione.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Grazia Giuffrida

Il Funzionario Direttivo
Dott.ssa Gabriella Ronga



Il Dirigente Generale
L. Giammanco